

POLIZZA AGEVOLATA

CATASTROFALI / FREQUENZA / ACCESSORIE

CONVENZIONE AREA SUD

SERVIZIO TECNICO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Polizza Convenzione stipulata ai sensi di: D. Lgs n° 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale; D.M. n. 100.260 del 12/02/2007; D.M. n. 12.939 del 13/10/2008; D.M. 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche; Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014; Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013; P.S.R.N. approvato con decisione 8312 del 20/11/2015; D.M. 162 del 12.01.2015; DM n.9402305 del 29/12/2020 - Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026; D.M. Standard Value; Parlamento Europeo Consiglio 56/17 Decreto Omnibus.

Art. 1 Definizioni

Art 1.1 Definizioni Comuni

Anterischio- Il danno provocato al prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.

Aderente/Assicurato - Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Attecchimento - Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.

Azienda Agricola - Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni.

Avversità - Gli eventi assicurabili, definiti all'Art. 1.2 - Definizioni relative agli eventi assicurabili.

Bollettino di campagna - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

Certificato di Assicurazione - L'adesione alla Polizza Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato vuole assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione dell'identificativo PGIR del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.

Colture irrigue - Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

Convalida - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Aderente/Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.

Contraente - Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Emergenza - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

Franchigia - Percentuale di danno del prodotto in garanzia che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

Impianti di difesa attiva - Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibirina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Intermediario - Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

Irrigazione - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.

Limite di Indennizzo - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro.

Notifica - Comunicazione alla Compagnia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, fatta con trasmissione telematica, lettera raccomandata. Essa deve contenere almeno: nome Aderente/Assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, Franchigia, garanzia.

PGRA - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.

Partita - La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

Perito - Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

PGIR - Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per certificati di Assicurazione che vengono emessi.

Produzione - Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

Polizza Collettiva - il contratto con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i Certificati di Assicurazione che vengono stipulati.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

Prezzo - Il valore unitario del Prodotto assicurato.

Prodotto - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

Resa assicurata - È il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.

Semina - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Soglia - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione ed avvenuti dopo la Notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

Trapianto - La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

Varietà - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Waterspot – Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazioni di acqua attraverso il flavedo.

Art 1.2 Definizioni specifiche

Uva da vino

Disciplinare di produzione – la norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto.

Varietà – quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaf.

Frutta precoce

Albicocche precoci – tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Kioto.

Melograni precoci – Acco, Mollar de Elche e similari.

Melograni tardivi – Wonderful e similari.

Pesche e Nettare precoci – tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven.

Pere precoci – Tutte le varietà a maturazione anteriore alla Varietà William

Susine precoci - tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro.

Mais

Mais da granella - la garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolte a maturazione agronomica;

Mais da biomassa – la garanzia riguarda la pianta intera con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa;

Mais da insilaggio - la garanzia riguarda la pianta intera con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa.

Mais da seme - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolte a maturazione agronomica. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione tra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme e della data di Semina di ciascuna Partita.

Mais dolce - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolte a maturazione lattezza inizio lattezza/cerosa.

Pastone di mais - Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa.

Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

Vivai

Attecchimento - Formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso.

Art. 1.3 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

Avversità Catastrofali:

Alluvione - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

Brina - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Gelo - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

Siccità - Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Avversità Di Frequenza:

Eccesso di Pioggia - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata - cosiddetto nubifragio - con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

Eccesso di Neve - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.

Grandine - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.

Vento Forte - Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Avversità Accessorie:

Colpo di sole/ondata di calore - Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di Calore, il periodo di esposizione deve essere superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante il quale le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C la minima 40°C la massima e devono arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

Sbalzo termico - Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità arreca effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12 gradi rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

Vento caldo - Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia

anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Art. 1.4 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o compromissione del Prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.

Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.

Salvo eventuali eccezioni indicate nelle condizioni speciali per i prodotti assicurabili la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata. La perdita di Produzione conseguente a Siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/Irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il Premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di Notifica per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della data di Notifica per le Avversità: Gelo/Brina;
- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve e sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo

Per data di Notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La Notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la Convalida, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Se il Certificato di Assicurazione non viene convalidato dal Contraente oppure non è ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il Certificato di Assicurazione viene trasformato in una polizza non agevolata che ha le identiche condizioni e garanzie, con Premio totalmente a carico dell'Aderente/Assicurato che si impegna a corrispondere l'intero importo alla Compagnia

Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge

Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.2 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

Art. 3.3 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il Prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia si fa riferimento alla totalità del Prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di Prodotto assicurata con altri assicuratori.

Se l'Aderente/Assicurato omette dolosamente tale dichiarazione, la Compagnia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Generali Italia presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Aderente/Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Se l'Aderente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto

L'aderente/Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Aderente/Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o alla Compagnia a mezzo raccomandata o pec, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato il contratto rimane in essere.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.

La polizza rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Compagnia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 8 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, solo se è stato pagato il Premio, viene effettuato all'Aderente/Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.

SEZIONE 2 - CHE COSA È ASSICURATO

Art. 9 - Oggetto della garanzia

La Compagnia indennizza la mancata o diminuita Produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
 - di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte;
 - accessorie: Sbalzo Termico, Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore; solo se detti eventi sono assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA vigente.
- La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, oltre che da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, è considerato con una tolleranza del 10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Art. 11 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Compagnia non è obbligata per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, a meno che il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
- n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;

Art. 12 – Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Aderente/Assicurato

Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato Con il presente contratto l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare l'intera Produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.
- c) Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza della stessa, per dimostrare la congruità della Resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate e il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Aderente/Assicurato attesta che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalla Polizza Collettiva.

L'Aderente/Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie, in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi

fenologici, anche se la stessa è stata colpita dagli eventi in garanzia, per l'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12.2 - Soglia

Il diritto all'Indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche), o di quella assicurata se inferiore.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, se il danno supera detto limite, la Compagnia applica la Franchigia contrattuale e i limiti di Indennizzo previsti per singola Partita assicurata.

Art. 13 – Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata di una Franchigia, il valore di tale Franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Art. 13.1 - Franchigia per danni singoli:

- 1) Avversità Grandine o Vento Forte: la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella.

In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
ALTRI PRODOTTI	15	15
CEREALI MINORI	10	15
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	20
DRUPACEE	20	20
FRUTTICOLE VARIE	20	20
LEGUMINOSE	15	15
MAIS	10	15
OLIVE	10	15
ORTICOLE DA SEME	30	30
POMACEE	20	20
POMODORO	10	10
TABACCO	20	20
UVA DA TAVOLA	10	10
UVA DA VINO	10	15
VIVAI/PIANTE	20	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'art. 55.1 – Elenco delle Specie agricole.

- 2) Per tutte le Avversità diverse da Grandine e Vento Forte, la Franchigia applicata è 40% per tutti i gruppi di prodotto.

Art. 13.2 - Franchigia per danni combinati:

1. Per i danni combinati tra Grandine e Vento Forte, si applicherà la franchigia del danno prevalente;
2. Per i danni combinati tra Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi altra avversità diversa dalle Avversità Catastrofali (Eccesso di Pioggia e/o Colpo di Sole/Ondata di calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico):
 - 2.1 Se Grandine e/o Vento Forte MAGGIORI o uguali alla metà del danno complessivo si applicherà la franchigia pari a 20%, per i gruppi prodotto con franchigia minima pari a 10% e 15%;
 - 2.2 Se Grandine e/o Vento Forte MAGGIORI o uguali alla metà del danno complessivo si applicherà la franchigia pari a 30%, per tutti i gruppi prodotto con franchigia minima pari a 20%;
 - 2.3 Se Grandine e/o Vento Forte INFERIORI o uguali alla metà del danno complessivo si applicherà franchigia pari a 30%, per i gruppi prodotto con franchigia minima pari a 10% e 15%;
 - 2.4 Se Grandine e/o Vento Forte INFERIORI o uguali alla metà del danno complessivo si applicherà franchigia pari a 40%, per i gruppi prodotto con franchigia minima pari a 20%.
3. Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità Catastrofali in garanzia la franchigia applicata è pari a quella indicata nella seguente tabella:

Danno Avversità Catastrofale	Franchigia
$\geq 40\%$	40%
$30\% \leq \text{Danno} \leq 40\%$	= Danno
$< 30\%$	30%

Art. 14 – Limite di Indennizzo

Per tutti i gruppi Prodotto assicurati con una combinazione di garanzie diverse da Grandine e Vento Forte sono applicati – per Partita – i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:

- 40% per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singoli o combinati;
- 50% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
- 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

SEZIONE 3 - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Art. 15 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato deve:

a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa

La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;

b) nel caso di danno da Grandine, dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo. La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;

c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;

d) non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;

e) mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della

Produzione;

f) per la garanzia Siccità, fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio.

Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente dalla Compagnia o da un Perito da questa incaricato, con l'Aderente/Assicurato o persona da lui designata.

Art. 17 - Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno

17.1- Mandato del Perito

Il Perito deve:

a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;

b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 12.1) *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Aderente/Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;

c) accertare al momento del\del Sinistro\i la Produzione in garanzia;

d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;

e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni simili;

f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Aderente/Assicurato in relazione al disposto dell'art.

18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;

- g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - *Norme per la quantificazione del danno.*

17.2- Perizia preventiva

La Compagnia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Aderente/Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.

17.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna Partita, è fatta per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei danni da mancata o diminuita Produzione e dei danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1 - *Mandato del*

Perito, punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato;

- b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:

- le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
- le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'*art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'*art. 13 - Franchigia*. Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'*art. 14 - Limite di Indennizzo* e alle disposizioni di cui all'*art. 12.2 Soglia*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Aderente/Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Aderente/Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Aderente/Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene

consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; La Compagnia ne trattiene una copia.

Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Aderente/Assicurato il predetto Bollettino è consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre Giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'art. 19 - *Perizia d'appello*, detto bollettino viene spedito al domicilio dell'Aderente/Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Aderente/Assicurato non si avvale del disposto dell'art. 19 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo. Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione

Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Aderente/Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e la Compagnia a mezzo pec o raccomandata.

L'Aderente/Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al tre per cento della Partita assicurata.

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, la Compagnia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Aderente/Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all' art.17 - Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Aderente/Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata o PEC.

Le spese di perizia sono a carico della Compagnia.

Art. 19 - Perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva), può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata o PEC alla Compagnia indicando nome e domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Compagnia, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal Perito nominato dall'Aderente/Assicurato e da due periti scelti dall'Aderente/Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due Periti non raggiungono l'accordo, esso deve essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Se l'Aderente/Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trova applicazione l'art. 17 - Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno.

Se la Compagnia non ha designato come proprio il Perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

Art. 21 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di Notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. L'Aderente/Assicurato deve denunciarlo alla Compagnia secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - *Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro* – per permettere di accertare il danno in funzione del quale la Compagnia riduce proporzionalmente il Premio. Tale danno è computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 23 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o alla Compagnia a mezzo raccomandata o pec fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o pec da parte della Compagnia all'Aderente/Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

L'Aderente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Art. 25 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- a) cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- b) frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- c) leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- d) pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- e) spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- f) tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

Art. 25.1 – Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto. Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportato sul Certificato di Assicurazione che si tratta di prodotto di secondo raccolto ed indicata la data di semina o trapianto.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

Art. 26.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai Disciplinari di Produzione.

Per le uve comuni la Produzione è considerata come segue:

UVA DA VINO COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È consentita, la pratica colturale "pulitura del grappolo", cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato da marcescenza purché comunicato all'agenzia e alla Compagnia a mezzo PEC o raccomandata almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.

Art. 26.3 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione. I coefficienti così determinati, da applicare al Prodotto residuo, non possono comunque superare le seguenti percentuali (per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di Sole		
Percentuale danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	6	9	13	18	24	30

Tab. B	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di Sole		
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

Tab. C	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di Sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino* e comunque non prima del:

- 10 Giugno per l'Italia Centro Meridionale e Isole
- 20 Giugno per l'Italia Settentrionale

Per i danni antecedenti il 1° luglio causati dalle Avversità atmosferiche in garanzia verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti del 50%, se non si sono verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

Se il Prodotto risulta danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il:
per l'Italia Settentrionale

- 1° agosto per le seguenti Varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 15 agosto per tutte le altre Varietà

per l'Italia Centro Meridionale e Isole

- 25 luglio per le seguenti Varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 10 agosto per tutte le altre Varietà il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato secondo la tabella che segue

Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	Incremento massimo del danno di qualità da applicare sul Prodotto residuo
Fino al 20%	5 %
Dal 20 al 40 %	10 %
Oltre il 40 %	15 %

Art. 26.4 – Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta.

La data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da vino è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.

Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 5 giorni dalla data di inizio della raccolta stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 27.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre tutte le Varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo
- 10 dicembre per le Varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per la Varietà non coperte.

Per gli impianti coperti con teli di plastica tutte le garanzie cessano con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre il 15 agosto. In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione alla Compagnia a mezzo telegramma o PEC da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Art. 27.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto alla seguente tabella

UVA	DA TAVOLA
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato se si tratta di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per l'evento Eccesso di Pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento si verifica nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

La garanzia Siccità indennizza i danni solo su colture irrigue.

Art. 27.3 – Danno di Qualità'

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione.

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50 / 100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.						

PRODOTTO FRUTTA

Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegagione con l'esclusione della Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il Prodotto actinidia le garanzie Grandine, Vento Forte e Gelo/Brina decorrono dalla schiusa delle gemme,

le restanti garanzie decorrono dall'allegagione e cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al

raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e

comunque, non oltre il 20 novembre.

Per il Prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il

20 settembre. La garanzia Vento Forte cessa il 20 agosto.

Per il Prodotto noci la garanzia Vento Forte cessa 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.

Per il Prodotto fico d'india Primofiore la garanzia decorre il 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e

comunque, non oltre il 15 settembre.

Per il Prodotto fico d'india Bastardone la garanzia decorre il 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e

comunque, non oltre il 5 dicembre.

Art. 28.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE, ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° - 4° - 5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

OLIVE	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

AGRUMI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile

5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

È assicurata anche la produzione coperta da Impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni conseguenti al malfunzionamento degli impianti stessi non imputabile a negligenza dell'Aderente/Assicurato ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli Impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia - ad eccezione del Prodotto ciliegie - sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 28.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	30
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	60
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	30
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	60
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	80
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa	Tutte le Avversità
--------	---	--------------------

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	35
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	65
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	85
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Cachi e Fichi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Mele	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	Tabella liquidazione Mele	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0

b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	50
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35

c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Melograno	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di sole/Ondata di calore
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo	15
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pistacchio	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso, segni di percorsa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	0
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	25

c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	50
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	75
e)	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso	90

I frutti persi (asportati), distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

Tab. A	Tabella liquidazione Fico d'India	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	15
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	30
d)	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	65
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Mandorle e Noci	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. C	Tabella liquidazione Actinidia, Actinidia gialle e Rossa, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettare, Nettare Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma non possono rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine);	35

	• 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*
frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 30.1 – Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragoloni Rifioriti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emissione degli steli fiorali, e cessa in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorite), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del Trapianto stesso.

Art. 30.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato convenzionalmente sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 11 – *Esclusioni* -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima Varietà.

Tab. A	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	25

c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. C	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le Avversità
	Classificazioni del Danno	% danno

a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 30.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tab. A	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioranti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Prodotti illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90

I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. C	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioranti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le Avversità
	Classificazioni del danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO OLIVE

Art. 31.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il Prodotto Olive, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegagione e termina per la garanzia grandine alle ore 12.00 del 15 novembre per le olive da olio e per le olive da tavola.

Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola, 15 Ottobre per le olive da olio.

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Olive indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Art. 31.2 – Danno di qualità per il Prodotto Olive

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90
Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90
Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI ERBACEI

Art. 32.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la Produzione, deve essere indicata la data della semina o del Trapianto, la cui omessa dichiarazione, può comportare la perdita dell'Indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 "*Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è

assegnato il Certificato di Assicurazione o alla Compagnia e la validità della garanzia non si prolunga, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

La garanzia Siccità per girasole e colza indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue. La garanzia Siccità per barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, scalogno, indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 32.2 – Garanzia - Marcescenza

Fermo quanto previsto all'art. 9 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Compagnia limitatamente ai prodotti Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio, Cocomeri, Fagioli, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, Soia, Zucche e Zucchine indennizza i danni di quantità da marcescenza delle bacche, baccelli, carioidi e frutti provocati dalle Avversità assicurate.

PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA

Art. 33.1 – Danno di Qualità

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, solo se riscontrabile un danno da defogliazione.

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabietola da Zucchero					Avversità Grandine			
Data del Sinistro	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
		COEFFICIENTE DI DANNO							
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Tab. A	Tabella liquidazione CIPOLLA, CIPOLLINA	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0

b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	30
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70
I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

Art. 34.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza.

Limitatamente all'Avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1° marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° ed il 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Cereali minori indennizza i danni anche sulle colture NON irrigue.

Art. 34.2 – Danno di qualità

Cereali da Biomassa- Insilaggio: la garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento Grandine accaduti alla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico. La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, viene calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/ Insilaggio					Avversità Grandine			
% perdita granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	8	12	16	20	24	28	32

Tab. C	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/ Insilaggio					Avversità Grandine			
% perdita granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	12	18	24	30	36	42	48

Art. 34.3 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio ad eccezione del Grano Saraceno che cessa alle ore 12:00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, la Compagnia, su richiesta dell' Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine è tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a

- 220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;
- 150 piante per metro quadrato per avena, grano saraceno e segale.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno si effettua secondo le norme di cui all'art. 17 – *Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Art. 35.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza in caso di Semina o dall'Attecchimento nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del:

- 120° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 15 settembre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 110° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 30 settembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Se l'Aderente/Assicurato intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine, deve darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o alla Compagnia a mezzo raccomandata o pec. Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 18) - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

La garanzia Siccità per il gruppo Prodotto cocomeri e meloni, indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 35.2 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia, Gelo, Brina e sbalzo termico che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., solo se tali percentuali sono riferite all'intera produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12.2 – *Soglia*, la Compagnia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art. 35.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

In relazione ai disposti dell'art. 9 “*Oggetto della garanzia*”, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
c)	più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0

b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
c)	Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
d)	Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni		Tutte le Avversità	
	Classificazione del danno	% danno	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	20	30

c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI COLZA, GIRASOLE e SOIA

Art. 36.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia per Soia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

- dall'Emergenza;
- limitatamente alle Avversità: Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico. Cessa:
- per l'Avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per l'Avversità Vento Forte: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per le Avversità diverse dalla Grandine e dal Vento Forte: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

La garanzia Siccità per la Soia indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 36.2 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci:

per il Prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per mq;

per il Prodotto Girasole: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4,5 piante per mq;

per il Prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar monostelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.

La Compagnia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO LEGUMINOSE

Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Veccia

Art. 37.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, per i seguenti eventi:

- Gelo e Brina: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- sbalzo termico, Eccesso di Pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- Siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

La garanzia Siccità per Fagiolo, Fagiolino e Pisello indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 37.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul Certificato di Assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di Semina o di Trapianto sono riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 - *Esclusioni lettera I)*, sono in garanzia relativamente all'Avversità Eccesso di Pioggia i danni da mancata o non puntuale raccolta del Prodotto. Se, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non può avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno è effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 37.1 che precede.

Art. 37.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del:

31 gennaio per Ceci, Cicerchia, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Veccia;

30 giugno per Fagiolo, Fagiolino, Pisello;

e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, la Compagnia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 - *Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO MAIS

Art. 38.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza.

Limitatamente all'Avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'Avversità Vento Forte, la garanzia cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
 - Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
 - Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
 - Mais dolce: alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;

- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 10 novembre.

Limitatamente alle Avversità, Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa". Intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

Tutte le garanzie, ad eccezione del Vento Forte, cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Mais indennizza i danni solo sulle Coltive irrigue.

Art. 38.2 – Danno di qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento Grandine, è convenzionalmente calcolato sul Prodotto residuo in

base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, Pastone di Mais, dall'inizio della fase fenologica

"seconda sottofase di levata" (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700)

- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura.

Intendendo la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella e Pastone di Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

MAIS DA GRANELLA, PASTONE DI MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. C	Tabella liquidazione Mais da Granella, Pastone di Mais da Granella							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12

MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio					Avversità Grandine			
Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100

Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	5	10	15	20	25	30	35	40
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Tab. C	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio					Avversità Grandine			
Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10	15
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15	20
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16	22

Se il Prodotto risulta allettato, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais da seme							Avversità Grandine	
PERIODO	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
Nei 30 gg pre fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15

FIORITURA	0	1	2	3	5	7	11	14	20
Nei 30 gg post fioritura	0	2	3	4	7	10	12	16	22

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

Art. 38.3 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 23 – *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio* in caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo

di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

La Compagnia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 39.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad Attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal primo luglio in poi),
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
 - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni Trapianto	Raccolto progressivo percentuale di Prodotto asportato	Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto (**)
90	Primo - 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 39.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data del Trapianto.

Art. 39.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	Classificazione del Danno	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma, — lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	0
b)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq	40

	— difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

Art. 40.1 –Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza in caso di semina o ad Attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessa progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato.

La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal primo luglio in poi),
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
 - alle ore 12.00 del 30 novembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni Trapianto	Raccolto progressivo percentuale di Prodotto asportato	Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto (**)
110	Primo - 20%	20
130	Secondo - 30%	50
140	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

Art. 40.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 40.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione ed in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	60
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA

Art. 41.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza e, limitatamente all'Avversità eccesso pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le Varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 41.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale".

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 41.3 – Danno di qualità

In nessun caso Generali Italia paga importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale" annuale, tenendo conto del deprezzamento del Prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	Descrizione	% di DANNO
"A"	Patate idonee alla produzione di "Chips"	0
"B – B1"	Patate idonee alla produzione di "Sticks"	25
"C"	Patate idonee alla produzione di "Fiocco/Purè"	40

Art. 41.4 - Spese di salvataggio per danni precoci da Eccesso di Pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Aderente/Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.2 – *Soglia*.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioggia.

PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 42.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza e limitatamente all'Avversità eccesso pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12,00 del 31 luglio per le Varietà precoci e del 10 ottobre per le Varietà tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 42.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco. L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 42.4 – Spese di salvataggio per danni precoci da Eccesso di Pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, la Compagnia su richiesta dell'Aderente/Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.2 – *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioggia.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

PRODOTTO POMODORO

Art. 43.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12:00 del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12:00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20 ottobre.

Art. 43.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a

seguito di autorizzazione direzionale.

Art. 43.3 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia, Gelo, Brina e Sbalzo termico che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12.2 – *Soglia*, la Compagnia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art. 43.4 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidativa pomodoro	Tutte le Avversità	
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Pomodoro Pelato % danno	Pomodoro Concentrato % danno
a)	Fiori e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	5
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	40	20
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

Tab. A	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO RISO

Art. 44.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza.

Limitatamente all'Avversità Vento Forte la garanzia cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);

- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia vento forte cessa, comunque, alle ore 12.00 del 20 Ottobre

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 44.2 – Avversità Sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura:

- che hanno causato sterilità
- al di sotto dei 13 gradi centigradi
- che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi
- verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 44.3 – Danno di qualità

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. C	Tabella liquidazione Riso						Avversità Grandine	
% di semi persi o carioidi non conformi alla commercializzazione*	Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella		Fioritura		Maturazione latte		Maturazione cerosa	
	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

PRODOTTO SPINACIO

Art. 45.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 130 giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di Semina del Prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a Semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a Semina primaverile.

- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a Semina estiva.

Art. 45.2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo. Sul Certificato per ciascuna Partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della Semina, la data presunta della raccolta e la destinazione del Prodotto stesso (consumo fresco o industria).

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 45.3 – Danno di qualità

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Tab. A	Tabella liquidazione Spinacio	Tutte le Avversità
	Classificazione del danno	% danno
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50
Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli eventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO TABACCO

Art. 46.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad Attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12,00 del 10 ottobre.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 46.2 – Danno di qualità

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di Trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del

punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in Prodotto secco.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tali.

Per la Varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme di cui al punto a), viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 46.3 –Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta", si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 47.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero o di pellicola peridermica.

SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportano rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) CINGHIATURA: fenomeno di alterazione causata da Gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto

LIEVE: interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi

MEDIA: interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi

NOTEVOLE: interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI AL MESOCARPO:

LIEVI: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

MEDIE: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

PROFONDE: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7

NUMEROSE

Oltre 7

C) DEFORMAZIONE la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della Varietà.

Art. 47.2 – Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato
DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.
FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 8

DEFINIZIONI: PEPERONI

INCISIONE per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si deve intendere:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; ; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; ; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

DEFINIZIONI: POMODORO

LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

- LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

- MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

- PROFONDA e GRAVE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

DEPIGMENTAZIONE: alterazione cromatica, senza lacerazione del tessuto epidermico.

AMMACCATURA: alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.

FREQUENZA:

QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8

DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni da grandine:

a. LEGGERA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;

b. MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;

c. GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

BACCA DISTRUTTA: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria

di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

LESIONE CICATRIZZATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della

bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato
PLACCHE DI RUGGINOSITA' STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.